

Interpello: quando valutare il rischio relativo agli ordigni bellici?

La Commissione Interpelli risponde a quesiti sul rischio di esplosione derivante dall'inesco accidentale ordigni bellici rinvenuti durante l'attività di scavo. Quando è necessaria una specifica valutazione del rischio? Come eseguirla?

Roma, 11 Gen ? Il tema dei ritrovamenti di **ordigni bellici inesplosi** durante le attività di scavo, ad esempio nelle attività connesse con la realizzazione di opere pubbliche, è stato ampiamente affrontato tra il 2010 e il 2012 con riferimento alla presentazione, discussione e approvazione di una specifica proposta di legge di modifica del D.Lgs. 81/2008. Nella relazione introduttiva alla proposta (presentata il 16 febbraio 2010) si ricordava, ad esempio, che, alla data della presentazione, erano già circa 10.000 gli ordigni bellici ritrovati sulle tratte riguardanti l'alta velocità ferroviaria. Ritrovamenti che dimostrano la necessità di una corretta **attività di bonifica** per tutelare i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di esplosione derivante dall'attivazione accidentale di residuati bellici. E in questo caso le mansioni a maggiore rischio sono non solo quelle dei lavoratori addetti alle attività di scavo, manuale e meccanico, ma anche dei lavoratori addetti alle trivellazioni finalizzate alle prospezioni archeologiche e ai rilievi ambientali.

Approvata il primo ottobre 2012, la legge n. 177/2012, recante "*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici*", ha dunque modificato il decreto 81/2008. Ad esempio aggiornando l'Allegato XI in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori: ora sono compresi anche *'i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'inesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo'*. E contemplando una *'valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosivi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri'*.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20049] ?#>

Tuttavia queste novità normative hanno suscitato alcuni dubbi e quesiti su come affrontare la valutazione dei rischi e la bonifica degli ordigni bellici. Dubbi che si sono trasformati in un'istanza di interpello che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha presentato alla Commissione Interpelli prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 81/2008.

In risposta ai quesiti del CNI è stato pubblicato l'**Interpello n. 14/2015 del 29 dicembre 2015** che ha per oggetto la "**risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici**".

Con l'istanza di interpello si è voluto conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti **tre quesiti**:

1. la valutazione del rischio ? con riferimento al comma 2-bis dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, aggiunto al Testo Unico dalla legge 177/2012 ? è "*da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici*"?
2. la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza è "*necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere*"?
3. quale è "*il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosivi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di*

poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi"?

Per dare una risposta a questi tre quesiti, la Commissione ricorda il testo del comma 2-bis dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, introdotto dalla legge 1° ottobre 2012, n. 177:

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

(...)

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Viene poi segnalato che le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 81/2008 hanno acquistato efficacia **a partire dal 26 dicembre 2015** (sei mesi dopo la data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82, con riferimento a quanto contenuto nell'art. 1, comma 3 della Legge n. 177/2012).

Dopo aver fatto queste premesse la Commissione Interpelli risponde punto per punto ai quesiti del CNI.

In merito al **primo quesito**, "la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di **qualsiasi profondità e tipologia**, come espressamente previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008":

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e **i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.**

In merito invece al **secondo quesito**, "la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi **deve essere sempre effettuata** dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, **qualora in cantiere siano previste attività di scavo**. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:

- analisi storiografica;
- fonti bibliografiche di storia locale;
- fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
- Stazioni dei Carabinieri;
- Aerofototeca Nazionale a Roma;
- vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
- eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;

oppure

- attraverso un'analisi strumentale".

E, in ogni caso, la valutazione documentale, se "insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale".

Concludiamo con la risposta della Commissione al **terzo quesito**.

In questo caso si evidenzia "che **non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale** comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 14/2015 con risposta del 29 dicembre 2015 ai quesiti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ? Prot. 37/0022874/MA007.A001.1471 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.

LEGGE 1 ottobre 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it